ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 57 IN DATA 17.12.2012

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N° AVENTE AD OGGETTO " ESAME ED APRROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE.

ARTICOLO 10 BIS

Testo vigente prima delle modifiche	Testo modificato
1. "Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione";	**1.** "Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione";
2. "Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta è ridotta a un quarto".	**2.** "Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati ai soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l'imposta è ridotta a un quarto".
	3. Veicoli acquisiti per successione ereditaria. Riduzione dell'IPT dovuta sulle formalità trascritte a seguito di successione ereditaria nella misura del 75% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 75% per la trascrizione a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere delle agevolazioni i due trasferimenti devono essere presentati contemporaneamente. Si precisa, inoltre, che tali riduzioni non si applicano in caso di trasferimento non a favore di un solo erede, bensì ad un soggetto terzo. Nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o nel caso di accettazione di eredità da parte di erede unico si applica una riduzione del 50%.
	4. Veicoli ecologici. Si applica la maggiorazione della tariffa base stabilita dal D.M. delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 , deliberata annualmente dalla Giunta

	provinciale , nella misura del 50% , per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, GPL, metano e ad idrogeno.
	5. Atti societari. Non si applica la maggiorazione della tariffa base stabilita dal D.M. delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 , deliberata annualmente dalla Giunta provinciale , per le formalità aventi ad oggetto atti societari (ossia le formalità relative alla variazione, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento di società o gli altri atti previsti dalla legge nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà dei veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta).
	6. Autotrasportatori e altri. Si applica la maggiorazione della tariffa base stabilita dal D.M. delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 , deliberata annualmente dalla Giunta provinciale , nella misura del 50% , per le formalità relative a: ▪ veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente; ▪ veicoli uso trasporto di cose conto terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi; ▪ veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.
	7. Associazioni di volontariato e disabili. Non si applica la maggiorazione della tariffa base stabilita dal D.M. delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998 , deliberata annualmente dalla Giunta provinciale , per le formalità richieste da: ▪ Soggetti portatori di handicap sensoriali; ▪ Associazioni di volontariato (ex L. 266/91) iscritte all'albo provinciale del volontariato di protezione civile